

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 7 AGOSTO 2013

N. 109 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 21

“Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 22

“Provvidenze a favore delle farmacie rurali”

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 23

“Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”

Pag. 9

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 24

“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”

Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2013, n. 17

“Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Abrogazione del regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012”. Elenco n. 152

Pag. 25

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 21

“Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Integrazioni all’articolo 8
della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26*

1. Al comma 3 *sexies* dell’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), introdotto dal comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di sanità e servizi sociali), dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “L’accordo contrattuale continua a produrre effetti ed efficacia nelle more della nuova sottoscrizione. Ai fini di assicurare la continuità assistenziale, il rinnovo è dovuto alla sola condizione della permanenza dei requisiti minimi di autorizzazione di cui all’articolo 52 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

Art. 2

Modifica dell’articolo 24 della l.r. 4/2010

1. L’articolo 24 della l.r. 4/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 24

*Norme in materia di nomina
dei direttori generali*

1. La Regione Puglia provvede, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”), alla nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni.

2. L’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indicazione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell’Assessorato alle politiche della salute.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, ai fini dell’inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR nell’elenco di cui al comma 2. Tali modalità e criteri metodologici devono essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali di azienda ospedaliero-universitaria.

4. L’elenco di cui al comma 2 è predisposto nel rispetto delle modalità e dei criteri metodologici

individuati dalla Regione, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da tre esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e riconfermabili per non più di una volta, dei quali:

- a. uno designato dall'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), in propria rappresentanza;
- b. uno designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario;
- c. uno designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), non spetta alcun compenso.

6. La Commissione di cui al comma 4, effettuata l'ammissione formale dei candidati alla selezione che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, procede alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti e adeguatamente documentati, con particolare riguardo alle conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La Commissione predispose l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, che viene trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale (www.regione.puglia.it).

7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell'elenco di cui al comma 2 hanno l'obbligo di partecipare, qualora non lo abbiano già fatto, al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, con le modalità previste dall'articolo 25, ovvero ad analoghi corsi di formazione organizzati da altre regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.

8. La designazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, previa verifica dell'avvenuta partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7.

9. La successiva nomina del direttore generale può essere effettuata dalla Giunta regionale anche attingendo dagli elenchi di candidati idonei delle altre regioni, previa verifica dell'avvenuta partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7.

10. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'università interessata. Le procedure per l'acquisizione dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione-Università.”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 25 della l.r. 4/2010

1. L'articolo 25 della l.r. 4/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

*Norme in materia di formazione
dei direttori generali*

1. L’Organismo regionale per la formazione in sanità provvede, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, all’organizzazione e all’attivazione, con periodicità annuale, di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, che può svolgersi anche in ambito interregionale e in collaborazione con l’AGENAS, le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 deve prevedere una durata semestrale e un’articolazione delle attività didattiche di almeno centoventi ore, come stabilite da accordi interregionali. I contenuti dei moduli del corso devono riguardare:

- a) l’organizzazione dei servizi sanitari;
- b) il bilancio delle aziende sanitarie;
- c) il controllo di gestione delle aziende sanitarie;

- d) la gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie;
- e) la gestione della qualità delle aziende sanitarie;
- f) la gestione del rischio in sanità.

3. Sono fatti salvi i certificati di frequenza ai corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria rilasciati da regioni o università o da altri soggetti pubblici o privati accreditati, ai sensi dell’articolo 16 ter del d.lgs. 502/1992, a condizione che gli stessi abbiano analoghi contenuti, metodologia delle attività didattiche e durata dei corsi previsti dalla presente legge.

4. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento di una quota d’iscrizione, la cui entità è determinata dalla Regione nel caso di corsi regionali, ovvero determinata in sede di accordi interregionali, in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi, nel caso di corsi interregionali.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 agosto 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 22

“Provvidenze a favore delle farmacie rurali”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Indennità di residenza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, è fissata nella misura annua di:

- a. euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
- b. euro 2.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
- c. euro 1.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra i duemilauno e i tremila abitanti.

2. La quota a carico dei comuni, in base all'articolo 6 della l. 221/1968, può essere richiesta dagli aventi diritto al Comune competente per territorio.

3. Alle farmacie ubicate in località con più di tremila abitanti non è concessa alcuna indennità di residenza.

Art. 2

Compiti delle Aziende sanitarie locali (ASL)

1. Le indennità di cui all'articolo 1 sono erogate direttamente dalle ASL, a seguito della domanda presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla ASL competente, a condizione che le farmacie interessate risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

2. Alle ASL compete l'istruttoria sia della verifica della situazione di ruralità, sia della fascia di appartenenza a seconda dell'aggiornamento ISTAT della popolazione al 1° gennaio di ogni anno.

3. Le predette indennità sono corrisposte dalle ASL agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3

Disposizioni per le Isole Tremiti

1. Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 ubicate nelle Isole Tremiti è concessa una indennità di residenza disagiata aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 1, pari a euro 3.000,00.

Art. 4

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali), e tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'Unità previsionale di base 05.07.01 "Servizio assistenza territoriale e prevenzione", del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 711048 denominato

“Indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della l. n. 221/1968”, con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 380.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 e di euro 240.000,00 per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 731030 dell’Unità previsionale di base 05.07.01.

Art. 6

Norma transitoria

1. Tenuto conto che le provvidenze a favore delle farmacie rurali al di sotto dei tremila abitanti non hanno subito variazioni per oltre trent’anni, per il solo anno 2013, a titolo una tantum, e in aggiunta alle provvidenze dell’anno in corso, è corrisposta alle farmacie rurali aventi diritto la differenza tra le provvidenze di cui alla l.r. 69/1979 e quelle di cui alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 agosto 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 23

“Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge si distinguono:
 - a. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;
 - b. tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest’ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età;
 - c. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccu-

pati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.

3. In nessun caso, il tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:
 - a. i periodi di pratica professionali e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinarie, per i quali si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
 - b. i tirocini curriculari, inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, i tirocini transazionali e quelli destinati a soggetti extracomunitari e promossi all’interno delle quote di ingresso, per i quali si rinvia a specifico intervento normativo.
5. Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia, ancorché promossi da soggetti che hanno sede in altre regioni.

Art. 2

*Durata del tirocinio
e impegno orario del tirocinante*

1. La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), a persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre

1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché a immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

2. Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell'anno accademico o scolastico in corso e l'inizio di quello successivo.

3. Il tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo.

4. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del tirocinio, come individuata ai commi 1 e 2, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.

Art. 3

Soggetti ammessi alla promozione e all'attivazione del tirocinio

1. L'attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito indicati:

- a. servizi per l'impiego;
- b. istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c. istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- d. uffici scolastici regionali e provinciali;
- e. centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalle leggi regionali 5 dicembre 2011, n. 32 e 2 novembre 2006, n. 32, e della successiva deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2012, n. 195;
- f. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;

- g. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione;
- h. istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- i. soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- j. soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accREDITAMENTO dei servizi al lavoro della Regione Puglia), come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accREDITAMENTO dei servizi al lavoro della Regione Puglia).

2. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house, sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.

3. Possono ospitare tirocini, nei limiti di cui al comma 3, i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale.

4. I soggetti ospitanti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'**articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
- c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
- d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

5. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

- a. un tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- b. non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
- c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di venti dipendenti della medesima tipologia. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

6. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al comma 5 i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

7. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale che opera nel settore del turismo, ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici di cui al comma 5, si tiene conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indetermi-

nato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. La sussistenza del requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante è accertata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 5.

8. In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse.

9. Tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ai sensi della quale dalla regolamentazione della presente materia non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e fatte salve successive norme di finanziamento, nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, l'attivazione di percorsi formativi è subordinata alla disponibilità di risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Art. 4

Modalità di attivazione del tirocinio

1. Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione con un soggetto promotore tra quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3.

2. Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che stabilisce gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante individuato dal soggetto ospitante, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui all'articolo 2, l'articolazione oraria, le modalità di svolgimento, il profilo professionale del tutore responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento sul luogo di lavoro. Nel caso in cui siano attivati, contemporaneamente, da uno stesso soggetto più tirocini, è necessario allegare alla convenzione tanti progetti

formativi quanti sono i percorsi che si intende avviare. Lo schema-tipo di convenzione è approvato dal dirigente del Servizio regionale formazione professionale, entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 5.

3. In sede di sottoscrizione della convenzione, il soggetto promotore individua il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative che ha il compito di monitorare l'attuazione del progetto formativo. Al tutore responsabile delle attività didattico-amministrative compete, altresì, la verifica del rispetto, da parte del soggetto ospitante, in materia di obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso i terzi, che deve concernere tutte le attività riconducibili alla attuazione del progetto formativo, ancorché svolte fuori dai locali aziendali.

Art. 5

Modalità di attuazione del tirocinio

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni che precedono, con successivo regolamento di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a. gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante e le sanzioni per il caso di loro violazione;
- b. le modalità di rilascio della specifica autorizzazione alla promozione di tirocini prevista dal comma 1 dell'articolo 3 per le istituzioni private non aventi scopo di lucro;
- c. le caratteristiche e i compiti del tutore responsabile didattico-organizzativo e del tutore aziendale;
- d. i contenuti della convenzione e del progetto formativo che, in ogni caso, non potrà avere ad oggetto attività meramente ripetitive ed esecutive, per le quali non è richiesto un periodo formativo;
- e. le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino, con particolare riguardo alla attestazione dei risultati conseguiti e alla

certificazione delle eventuali competenze acquisite;

- f. le modalità di informazione, controllo e monitoraggio attraverso le quali le province, per il tramite dei centri per l'impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini.

Art. 6

Indennità di partecipazione

1. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge.

2. L'indennità di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

3. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e di finanziamenti europei, può concedere contributi a parziale copertura dell'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione, secondo procedure, criteri e modalità di assegnazione che saranno definiti con specifici avvisi pubblici, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Art. 7

Incentivi alla assunzione

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e dei finanziamenti europei, definisce adeguate forme di incentivi in favore dei soggetti ospitanti che, a conclusione del percorso formativo, assumano il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma dell'apprendistato.

2. Le procedure, i criteri e le modalità di assegnazione dell'incentivo sono definiti con apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 8
Sanzioni

1. Fermo restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e quanto disposto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 92/2012 in tema di omessa erogazione della indennità di partecipazione, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge determina l'esclusione del soggetto ospitante dalla partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 per i cinque anni successivi all'accertamento della violazione, nonché la revoca dei finanziamenti erogati in suo favore ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, e dell'articolo 7, nei termini che saranno precisati nel provvedimento di cui all'articolo 5.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni relative ai limiti di durata del

tirocinio e all'impegno orario di cui all'articolo 2 e al diritto all'indennità di partecipazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 si applicano a tutti i tirocini non curriculari attivati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le altre previsioni contenute nella presente legge sono applicabili ai tirocini attivati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai tirocini attivati fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, emanato con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, in quanto compatibili.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 agosto 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 24

“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**CAPO I
DEFINIZIONI E FINALITÀ
DELLA LEGGE**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio al comma 2 dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui al comma 4 dell’articolo 117 della Costituzione e dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 11 dello Statuto regionale.

2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa favorisce la creazione e la crescita delle imprese artigiane per tutelare e salvaguardare i talenti e i mestieri dell’artigianato artistico - tradizionale.

3. La presente legge disciplina i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei loro consorzi e società consortili, le procedure per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; detta norme per

la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione d’impresa e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e i mestieri dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana come definiti agli articoli 3 e 4.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:

- a. attività agricole, salvo il caso che siano strumentali e accessorie rispetto alla attività artigiana;
- b. attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, salvo il caso che siano strumentali e accessorie rispetto alla attività artigiana;
- c. attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
- d. attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l’impiego di mano d’opera.

3. Ai fini della presente legge si considerano:

- a. decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- b. legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro sull’artigianato);
- c. testo unico dell’apprendistato a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), emanato con

- decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- d. legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 (Norme in materia di formazione per il lavoro);
- e. decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f. legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- g. regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288;
- h. regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- i. legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 3

Imprenditore artigiano

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.

4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 4

Definizione di impresa artigiana

1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

2. L'impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230 bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa artigiana può essere esercitata:
- a. in forma individuale;
 - b. in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
 1. nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 2. nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;
 3. nelle società a responsabilità limitata uni-personale, il socio unico sia in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di un'altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

4. nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
5. nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchi, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritte nella separata sezione dell'albo artigiani.

5. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo e per lo svolgimento di attività amministrative gestionali.

6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo artigiani, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

7. In caso di gravi motivi di salute dell'imprenditore artigiano, debitamente documentati, su richiesta, può essere sospesa l'iscrizione degli elenchi previdenziali per un massimo di dodici mesi.

8. Per la vendita nei locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria,

ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessa, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

Art. 5

Consorzi e società consortili

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole e medie imprese, come definite nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (*regolamento generale di esenzione per categoria*), nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore a un terzo, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti in sezione separata dell'albo artigiani con la denominazione di impresa artigiana i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.

Art. 6
Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

- a. per l'impresa che non lavora in serie:
 1. un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
 2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b. l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
 1. un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
 2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c. per l'impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
 1. un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
 2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- d. per l'impresa di trasporto: fino ad un massimo di otto dipendenti;
- e. per le imprese di costruzioni edili:
 1. un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
 2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:

- a. per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi del testo unico dell'apprendistato, emanato con d.lgs. 167/2011 e della relativa disciplina regionale di cui alla l.r. 31/2012;
 - b. i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
 - c. i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
- a. i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - b. i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - c. i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 20 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati al comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno mantengono la qualifica di impresa artigiana.

Art. 7
Svolgimento dell'attività artigiana

1. L'attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

2. L'impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti.

3. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli a essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie.

CAPO II ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 8

Albo delle imprese artigiane

1. È istituito nella Regione Puglia l'Albo delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute a iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. L'Albo regionale è di proprietà della Regione Puglia e chiunque può prenderne visione e ottenere una copia.

3. La Regione delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dalla presente legge. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.

4. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 9.

5. L'iscrizione all'Albo, effettuata con le modalità di cui all'articolo 9, ha efficacia costitutiva ed è condizione:

- a. per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;

b. per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

6. Per le attività previste dalla presente legge si applicano, a favore delle CCIAA, i diritti di segreteria stabiliti in attuazione del comma 2 dell'articolo 18 della legge 580/1993.

7. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Puglia. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le CCIAA territorialmente competenti.

Art. 9

Iscrizione, modifiche e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane

1. Per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane, l'interessato presenta alla CCIAA - Ufficio del registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007.

2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata di autocertificazioni e delle attestazioni richieste, consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nell'albo regionale o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti, previsti dalla legge per l'iscrizione.

3. La CCIAA, contestualmente, rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e informa le amministrazioni competenti.

4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.

5. La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo può concludere accordi con i Comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendano necessari.

6. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Il decorso del termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.

7. Il provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 6 deve essere comunicato all'impresa artigiana entro il termine di sette giorni dalla data di adozione dello stesso, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 22.

Art. 10

Modifiche e cancellazioni

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla CCIAA - Ufficio del registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:

- a. le modificazioni dei requisiti artigiani;
- b. la cessazione dell'attività;
- c. la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

2. L'Ufficio del registro delle imprese, procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.

3. Le CCIAA procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione e di variazioni è ammesso ricorso in via amministra-

tiva alla Commissione regionale per l'artigianato pugliese di cui all'articolo 21, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Art. 11

Sanzioni

1. In relazione all'annotazione nell'Albo artigiani del registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

- a. in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione e commercializzazione, si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.500 euro;
- b. in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

Art. 12

Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 è delegata alla CCIAA nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni.

2. Le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.

3. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio della CCIAA esercitante la delega di cui al comma 1, fatte salve le spese sostenute dai comuni per l'attività istruttoria.

4. Le CCIAA trasmettono alla Regione Puglia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti, nonché una relazione annuale sulle iscrizioni, cancellazioni.

5. In relazione alle verifiche di cui al comma 2, al fine di garantire l'uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvede all'adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Unioncamere Puglia e ANCI Puglia, avente a oggetto specifiche linee guida operative.

Art. 13

Coordinamento e attuazione degli interventi

1. La Regione intraprende e promuove interventi a favore dell'artigianato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto artigianato può essere delegata a enti e società partecipate, agenzie regionali o altri organismi.

3. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, anche in compartecipazione con i ministeri competenti e il sistema camerale pugliese, sostiene processi di internazionalizzazione del sistema produttivo artigianato con politiche di rete e supporto alla promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.

CAPO III

ISTITUZIONE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ARTIGIANATO (CATA)

Art. 14

Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA)

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane pugliesi, sono isti-

tuiti i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) attraverso l'accreditamento presso la Regione, laddove sussistano i requisiti descritti nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. I CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell'artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o sottoscrittrici di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia.

3. I CATA devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

4. I CATA sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal presente articolo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 22.

5. I CATA non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:

- a. all'assistenza tecnica;
- b. alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- c. al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
- d. all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e. alla sicurezza, informazione, formazione e tutela dei consumatori;
- f. alla tutela dell'ambiente;
- g. alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- h. alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
- i. alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.

6. La Regione può avvalersi dei CATA per ogni iniziativa utile allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

Art. 15

Interventi per favorire la creazione e la successione nell'impresa

1. La Regione promuove iniziative intese a favorire:

- a. la continuità di attività dell'impresa artigiana;
- b. il passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;
- c. la creazione di nuove imprese artigiane, altrimenti denominate "start-up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

2. I CATA, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.

Art. 16

Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi-confidi pugliesi.

CAPO IV**TUTELA DELL'ARTIGIANATO
ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE
(MARCHI, CONSORZI DI TUTELA)**

Art. 17

Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese mediante:

- a. la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
- b. la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
- c. la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale;
- d. lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La tutela dell'artigianato artistico e tradizionale sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 18

Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l'impresa artigiana, nonché i principi fissati per la qualificazione dell'artigianato artistico dalla l.r. 31/2012, sono definite produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, ai fini della presente legge:

- a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
- b. le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla

conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici).

3. I settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al comma 2 sono individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 22, su proposta della Commissione regionale per l'artigianato pugliese, nell'ambito dell'elenco esemplificativo allegato al regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288.

Art. 19 *Interventi*

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti agli articoli 15 e 17, la Regione, con appositi provvedimenti promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese:

- a. la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine;
- b. la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;
- c. la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;
- d. la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all'estero;
- e. l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali,

- f. di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
- f. la realizzazione di corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;
- g. ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico.

2. Le ceramiche artistiche e tradizionali di Grottaglie e di Laterza già tutelate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188 (Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Sesto Fiorentino) e successive modificazioni e integrazioni, e destinarie di Disciplinari di produzione approvati dalle competenti istituzioni, sono inserite di diritto nel settore di cui all'articolo 18.

3. La Regione approva i disciplinari di produzione, marchi di qualità, variazioni e aggiornamenti per le singole tipologie di attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, elaborati dal competente Servizio in collaborazione con artigiani ed esperti del settore trattato e con la Commissione regionale per l'artigianato pugliese.

4. La Regione, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato pugliese, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi.

Art. 20 *Interventi per le aggregazioni delle imprese artigiane*

1. La Regione favorisce e incentiva l'aggregazione delle imprese artigiane sotto forma di:
 - a. centri di attrazione in cui concentrare l'offerta di prodotti tipici: "Piazze dei mestieri", "Poli di eccellenza artigiana" o "Villaggi artigiani";
 - b. reti di imprese volte alla promozione dei prodotti artigianali;
 - c. centri di sviluppo di filiere dei prodotti artigianali;

- d. aggregazioni di imprese artigiane che partecipano ai Distretti urbani del commercio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 15 (I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11).

CAPO V
COMMISSIONE REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Art. 21
*Commissione regionale
per l'artigianato pugliese*

1. E' istituita la Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) che ha sede presso il competente Servizio regionale.
2. Alla CRAP competono le seguenti funzioni:
 - a. esprimere pareri consultivi per l'emana-zione di direttive per la definizione di cri-teri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armo-nizzazione con le procedure attinenti l'i-scrizione al Registro delle imprese;
 - b. elaborare, insieme al competente Servizio regionale, e presentare alla Giunta regio-nale un rapporto annuale concernente le attività artigianali nel territorio regionale;
 - c. promuovere forme di comunicazione sta-bili con le CCIAA e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;
 - d. svolgere attività di documentazione, di studio e di informazione ed elaborare periodiche indagini conoscitive e rileva-zioni statistiche sulla struttura, le caratte-ristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Puglia;
 - e. formulare proposte alla Giunta regionale, di concerto con il Servizio regionale com-petente, comprese quelle di tipo promo-zionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale;

- f. esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effet-tuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato e di bottega scuola;
- g. decidere in via definitiva sui ricorsi pro-posti di cui all'articolo 10.

3. I compiti di segreteria sono svolti da perso-nale appartenente al competente Servizio regionale.

4. La CRAP è presieduta dal Dirigente del com-petente Servizio o da un suo delegato.

5. Con il regolamento regionale di cui all'arti-colo 22 sono disciplinate le modalità di insedia-mento, di funzionamento e composizione della CRAP, prevedendo la partecipazione di esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria, presenti nel CNEL e/o sottoscrittrici di CCNL, nonché rap-presentanti delle associazioni sindacali più rappre-sentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella regione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Regolamento regionale

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in parti-colare, disciplina:
 - a. il graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all' eser-cizio delle funzioni delegate con la pre-sente legge;
 - b. le modalità di annotazione e cancella-zione delle imprese artigiane nell'Albo imprese artigiane;
 - c. le modalità di insediamento, compo-sizione e funzionamento della CRAP;
 - d. la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore;

- e. le modalità per le richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate dai CATA.

Art. 23

Abrogazione

1. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e l'istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane) e successive modifiche e integrazioni è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Durante il periodo transitorio, anche con riferimento ai termini dell'articolo 22, le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, sopresse ai sensi del comma 1, sono attribuite al Servizio regionale competente in materia, che le eser-

cita per il tramite delle strutture provinciali, ridenominate "Strutture provinciali dell'Albo imprese artigiane e assistenza alle attività produttive", le quali, ove necessario, possono avere sede presso la CCIAA.

3. Con provvedimento del dirigente del competente Servizio regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la tenuta dell'Albo imprese artigiane saranno adeguate alle disposizioni del presente articolo.

4. I procedimenti di iscrizione, modificazioni e di cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine con le modalità di cui al presente articolo.

5. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge negli Albi provinciali delle imprese artigiane.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 agosto 2013

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2013, n. 17

“Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Abrogazione del regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012”. Elenco n. 152

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1398 del 23/07/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

VISTO il “Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi” di cui al R.D. 8 maggio 1904 n. 368;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n.69 che impone la fissazione di tempi certi per la durata dei procedimenti amministrativi;

VISTI la Legge Regionale 20 giugno 2008, n.15 e il regolamento di attuazione 29 settembre 2009, n.20 sulla trasparenza nell’attività amministrativa della regione Puglia;

VISTO l’art. 10 comma 3 della Legge Regionale del 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”;

VISTO il Piano di bacino stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) del 30 novembre 2005 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 1995 “Art. 14 Legge 8/6/90 n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi”;

VISTO il D. lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli, ai sensi del combinato disposto n. 42 L.R. 24/83, n. 14 D.Lgs. n. 67/2000, n. 124 D. Lgs. 152/06 e ss mm. ed ii.;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti;

VISTA la DGR 4 Agosto 2009 n. 1441 Piano di Tutela delle Acque art. 121 del Dlgs. 152/06 - allegato 2 - Linee guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA;

VISTO il “Piano Direttore” approvato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13 giugno 2002 n. 191;

VISTO il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 che Disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 30 novembre 2000;

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Art. 1 bis - (Definizioni)

Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi)

CAPO II

CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI

Art. 3 (Oggetto della concessione o dell’autorizzazione)

- Art. 4 (Procedimento per il rilascio di concessioni)
 Art. 5 (Documentazione occorrente al rilascio di concessioni)
 Art. 6 (Requisiti del richiedente)
 Art. 7 (Responsabile del Procedimento di concessione)
 Art. 8 (Rilascio dell'atto di concessione)
 Art. 8 bis (Rilascio dell'atto di autorizzazione)
 Art. 9 (Calcolo del canone di concessione e di autorizzazione)
 Art. 9 bis (Calcolo del contributo per gli scarichi di acque reflue urbane o meteoriche)
 Art. 10 (Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente)
 Art. 11 (Cause di estinzione del rapporto concessorio)
 Art. 12 (Decadenza dalla concessione)
 Art. 13 (Revoca della concessione)
 Art. 14 (Risoluzione)
 Art. 15 (Obblighi e responsabilità)
 Art. 16 (Garanzie cauzionali)
 Art. 17 (Subingresso - modifiche societarie)
 Art. 18 (Spese di istruttoria e dell'atto)
 Art. 19 (Sanzioni)
 Art. 20 (Variazioni al contenuto della concessione)
 Art. 21 (Diritti di terzi)
 Art. 22 (Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili)
 Art. 23 (Danni alle opere concesse)
 Art. 24 (Esigenze Idrauliche)
 Art. 25 (Inizio e ultimazione dei lavori - prescrizioni tecniche)
 Art. 26 (Vigilanza e accesso alle opere)
 Art. 27 (Divieti)

CAPO III CONCESSIONI

A CANONE AGEVOLATO

- Art. 28 (Concessioni a canone agevolato)
 Art. 29 (Determinazione del canone agevolato)

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE E FINANZIARIE

- Art. 30 (Disciplina dei rapporti in corso)
 Art. 31 (Norma finanziaria)
 Art. 32 (Impiego delle risorse)
 Art. 33 (Disposizioni finali)

Allegati

- 1) Allegato A) - Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione;
- 2) Allegato B) - Criterio per la determinazione del contributo per lo scarico di acque reflue e meteoriche nei canali (art. 9 bis)
- 3) Allegato C) - Disciplinare tipo;
- 4) Allegato D) - Disciplinare tipo per manufatti di scarico.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione dei beni del demanio regionale - ramo bonifica - nella disponibilità dei Consorzi di Bonifica a qualsiasi titolo, nonché i beni del demanio statale - ramo bonifica - le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione con D.P.R. 24/07/1977 n. 616. Sono esclusi dall'oggetto del presente regolamento i procedimenti e i provvedimenti che riguardano gli aspetti dominicali.

Art. 1 bis

Definizioni

Concessione: è il provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica e attribuendone un uso esclusivo.

Autorizzazione: è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con l'interesse pubblico.

Beni: Sono quelli definiti dall'art. 1

Art. 2

Costituzione di diritti di terzi

1. I beni di cui all'art. 1 possono essere concessi o autorizzati in uso a terzi.

2. All'uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di autorizzazione o concessione, a carattere potestativo ed unilaterale. Alla concessione seguirà una convenzione-contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i rapporti fra le parti.

3. Le condizioni e le modalità di esercizio fissate negli atti concessori devono garantire, in ogni caso, che:

- a) dall'uso dell'immobile non derivi alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è destinato.
- b) sia salvaguardata la compatibilità dell'uso autorizzato con la funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo perseguimento.

4. Le concessioni relative ad immobili o aree sottoposte a vincoli, ai sensi delle norme vigenti, devono prevedere particolari modalità e prescrizioni d'uso a garanzia della loro conservazione e integrità.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L.R. 13 marzo 2012, n. 4, salvo quanto previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006, è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane nelle opere di bonifica, purché conforme a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, ferma restando la competenza dei consorzi a definire le opportune modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica. A tal fine, il Consorzio di bonifica territorialmente competente rilascerà parere tecnico entro 30 giorni dalla richiesta, nell'ambito dell'iter amministrativo avviato ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006. Per gli alvei sotto tutela dell'Autorità Idraulica dovrà essere acquisita l'autorizzazione ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523.

6. Per gli scarichi già autorizzati o comunque già in essere alla data dell'approvazione del presente regolamento, il consorzio potrà dettare prescrizioni con autonomo provvedimento, da recepire da parte del gestore dello scarico entro sessanta

giorni dalla richiesta del consorzio, salvo proroghe motivate.

CAPO II CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Oggetto della concessione o dell'autorizzazione

1. Nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI, formano oggetto di concessione di natura attiva le seguenti opere, atti o fatti:

- a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione fluente di canali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di scarico di terreni agricoli o di fabbricati singoli o facenti parte di lottizzazioni e simili, manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento, regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale;
- b) la costruzione e l'uso di opere e manufatti (ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti);
- c) le derivazioni di acqua dai canali per usi diversi da quello irriguo o agroindustriale;
- d) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di scolo oppure funzione promiscua (scolo ed irrigazione), sempreché determinate da ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti;
- e) la concessione temporanea di uso di terreni costituenti pertinenze dei canali e di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
- f) il collocamento di bilancione o capanni da pesca, di scalette e di pontili di attracco di natanti nei canali consorziali e bacini;
- g) qualsiasi altro apprestamento, atto o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso cui sono destinati i canali consorziali e le loro

pertinenze, nonché le servitù di transito, di distanza di manufatti, recinzioni, previste a favore dei frontisti dei canali suddetti;

- h) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture e opere consorziali.

2. Possono inoltre costituire oggetto della concessione i seguenti beni: le golene dei canali di bonifica, i terreni seminativi e erborati, le aree forestali, i fabbricati.

3. Le golene dei canali di bonifica e fasce frangivento sono date in concessione esclusivamente per "uso pascolo". salvo che per attraversamenti con opere dichiarate di interesse pubblico e di pubblica utilità, se compatibili.

4. Titolo preferenziale per il rilascio della predetta concessione è la condizione di frontista e possessore di animali da pascolo, da comprovare mediante la produzione di:

- a) "Fascicolo unico Aziendale" con annesso "Registro di Stalla";
b) Certificazione sanitaria rilasciata dall'ASL territorialmente competente (mod. 2bis/33).

5. In relazione alla natura del terreno interessato, ed in ogni caso su argini, controfossi, alvei o lungo le fasce frangivento, nell'atto di concessione verrà vietata ogni forma di coltivazione dello stesso o, alternativamente, in caso di golene sarà eventualmente consentita esclusivamente la coltivazione di prati permanenti.

6. Le zone forestali possono essere date in concessione per il pascolo, salva le eventuali richieste di attraversamenti con opere dichiarate pubbliche o di pubblica utilità; le concessioni a uso pascolo contengono nei patti il nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'addetto alla custodia dovrà essere maggiorenni, dovrà guardare a vista il bestiame, evitandone la sosta, nonché l'abbeveraggio in eventuali invasi prospicienti; non potrà portare accette o roncole; non potrà accendere fuochi all'interno del

rimboschimento e fino ad una distanza di 200 metri;

- b) il concessionario dovrà comunicare al Comando della Stazione Forestale competente per territorio il nome dell'addetto alla custodia ed il numero dei capi di bestiame che stabilirà il Consorzio.

7. I fabbricati sono concessi dando preferenza allo svolgimento di usi per attività di pubblico interesse.

8. Sono ammesse concessioni migliorative.

9. Sono, infine, oggetto di autorizzazione concessione gli attraversamenti di beni demaniali gestiti da consorzi di bonifica con reti di pubblico acquedotto o di pubblica fognatura.

10. Possono essere oggetto di autorizzazione unicamente i beni che non divengono di esclusivo utilizzo da parte del richiedente. In particolare:

- a) lo scarico nella rete idrografica di acque meteoriche trattate e reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei (compreso fosse settiche e vasche Imhoff) fatte salve le norme di cui al d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
b) il transito su terreni di proprietà demaniale;
c) l'attraversamento dei terreni oggetto di servitù a favore del demanio previa acquisizione da parte del richiedente dell'atto di assenso del proprietario, tranne che per le opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità;
d) l'attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di canali consorziali, condotte irrigue e loro accessori, sia a cielo aperto che tombinati, di strade di servizio e di condotte irrigue, con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici, ed impianti a rete in genere.

Art. 4

Procedimento per il rilascio di concessioni

1. Le concessioni, che hanno natura precaria, possono essere disposte sulla base di avvisi pubblici o su istanza di parte. Il procedimento di assegnazione su istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.
2. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione un bene di cui all'art.1 deve produrre istanza al Consorzio di Bonifica interessato. Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nel successivo art. 5 e nella stessa sono indicati: i dati identificativi del bene (località, estremi catastali e relativa planimetria), le finalità di utilizzo, la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, i dati identificativi del richiedente, la dimostrazione dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie.
3. Alla istanza devono essere altresì allegati i disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia (corografia IGM; aerofotogrammetria; planimetria su base catastale; piante e sezioni quotate; documentazione fotografica), debitamente firmati da un tecnico abilitato, nonché dal richiedente. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l'esatta definizione dell'opera.
4. Il Consorzio preposto cura l'istruttoria verificando preliminarmente:
 - a) che il bene di cui all'art. 1 sia disponibile e non soddisfi concrete e immediate esigenze consortili;
 - b) che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento;
 - c) i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente.
5. Il Consorzio provvede alla pubblicazione di estratto dell'istanza mediante affissione all'albo del Comune ove è situato il bene e sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica, per un periodo non inferiore a 20 giorni. Per concessioni di particolare rile-

vanza Il Consorzio può pubblicare l'estratto anche mediante altre fonti, ponendone il costo a carico dell'assegnatario.

6. Il Consorzio provvede, altresì, ad acquisire i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia.

7. Nel termine fissato in pubblicazione possono pervenire domande concorrenti sullo stesso bene od osservazioni. Delle osservazioni si tiene conto in sede di redazione del provvedimento di concessione. In caso di domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area si procede all'esperimento di procedura ristretta di selezione con invito ai soggetti richiedenti. La scelta del contraente può avvenire con il metodo del massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo contenuto nella lettera d'invito o con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel primo caso, se pervengono offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte. In caso di utilizzo del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le modalità di espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa ponderazione.

8. Il Consorzio non procede all'espletamento di procedura di selezione quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi siano domande concorrenti per la concessione del bene oggetto dell'istanza principale.

9. In caso di concessione a uso agricolo valgono le prelazioni previste dalle leggi vigenti.

10. Il procedimento deve concludersi, con provvedimento espresso anche nell'eventualità di rigetto dell'istanza, in quest'ultimo caso previa attivazione del preavviso di diniego previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della regolare istanza,

salve le sospensioni previste per legge. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica.

11. L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio; con la sottoscrizione dell'atto concessorio la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.

Art. 5

Documentazione occorrente al rilascio di concessioni

1. All'istanza deve essere allegata:
 - a) per i beni la cui concessione viene disposta con bando di gara: la documentazione prevista nel bando;
 - b) per i beni richiesti su istanza di parte: la documentazione necessaria ad una precisa identificazione dei beni, quali:
 - visure catastali
 - disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia
 - corografia IGM;
 - aerofotogrammetria;
 - planimetria su base catastale;
 - documentazione fotografica.
2. Tutta la documentazione dovrà essere firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia finalizzata all'esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei luoghi. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l'esatta definizione dell'opera.
3. Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate dagli stessi Consorzi a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per l'espletamento dell'attività.

Art. 6

Requisiti del richiedente

1. Il richiedente deve produrre autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste nell'art. 38 comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.
2. Ai sensi della Legge 183/2011 le autocertificazioni prodotte dagli interessati saranno oggetto di controllo dall'amministrazione consortile preliminarmente al rilascio della concessione. Non è autocertificabile la regolarità contributiva.
3. Gli enti pubblici sono esenti dalla presentazione della predetta autocertificazione.

Art. 7

Responsabile del Procedimento di concessione

1. Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che, ai sensi della Legge 241/90:
 - a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per concessioni afferenti i corsi d'acqua pubblici, richiedendo alla Regione - Ufficio bonifica - di attivare, se necessaria, la procedura di cui all'art. 14 e seguenti della Legge n.241/90.
 - b) Determina, preliminarmente, il canone annuo e individua le modalità di aggiudicazione per offerte concorrenti;
 - c) provvede alla pubblicazione del bando o degli avvisi;
 - d) verifica che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, e che i richiedenti siano in regola con il pagamento dei tributi consortili, che non abbiano in corso contenziosi verso il consorzio;
 - e) verifica che in capo ai richiedenti vi siano i requisiti dichiarati in domanda e previsti dal bando o da norme di Legge. In particolare verifica che abbiano i necessari requisiti morali e siano in regola con i ver-

- samenti previdenziali e assicurativi previsti dalla Legge;
- f) cura la predisposizione dello schema dell'atto concessorio e lo invia alla Regione - Ufficio Bonifica - per il previsto parere ai sensi della L.R. n.4/2012, art. 10 - comma 4;
- g) conclude il procedimento con un provvedimento espresso in un tempo massimo di 90 giorni, sospeso per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui alla lettera a).

Art. 8

Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Consorzio di Bonifica, previa verifica della documentazione prevista dagli artt. 4, 5 e 6, delibera la concessione del bene.
2. L'atto deliberativo, di cui al precedente comma, riporta l'individuazione del bene, la durata e la finalità della concessione, il canone annuo, le modalità di pagamento, l'ammontare della polizza fidejussoria, i dati anagrafici o societari del beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il termine per la sottoscrizione e lo schema della convenzione che accede all'atto di concessione. L'atto riporta, altresì, la procedura di selezione adottata, i criteri di selezione del beneficiario, nonché i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni acquisite ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'atto di cui al comma 2, decorso il termine di pubblicazione, è notificato al beneficiario per la sottoscrizione della convenzione relativa all'atto di concessione.
4. L'atto di concessione è sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio. Con la sottoscrizione dell'atto concessorio la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.
5. Il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della concessione, deve presentare la seguente documentazione:

- a) polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti;
- b) attestazione di pagamento del canone anticipato relativo alla prima annualità;
- c) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni, verso terzi, derivanti dall'esercizio della concessione.

6. Il provvedimento di concessione, repertoriato in apposito registro delle concessioni e registrato, è inviato in copia alla Regione - Ufficio Bonifica.

7. Il concessionario che esegue lavori sull'immobile oggetto di concessione deve fornire al Consorzio copia delle autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 bis

Rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 bis deve produrre istanza al Consorzio di Bonifica interessato.
2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - visure catastali;
 - disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi;
 - corografia IGM;
 - aerofotogrammetria;
 - planimetria su base catastale;
 - documentazione fotografica;
 - relazione illustrativa.
3. La documentazione dovrà essere firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia finalizzata all'esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei luoghi. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l'esatta definizione dell'opera.
4. Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate dagli stessi

ConSORZI a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per l'espletamento dell'attività.

5. Il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel precedente art. 6.

6. Il responsabile del procedimento nominato dal consorzio espleta le attività previste nel precedente art. 7, alle lettere a), b), d) ed e), cura l'emanazione del provvedimento di autorizzazione e conclude il procedimento entro un tempo massimo di 60 giorni, sospeso per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui alla lettera a) dell'art.7.

Art. 9

Calcolo del canone di concessione e di autorizzazione

1. Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) per le concessioni di fondi per uso agricolo è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%. In ogni caso la rata annuale del canone non può essere inferiore a € 50,00;
- b) per le concessioni e le autorizzazioni relative alle utilizzazioni previste nell'allegato A) "Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione", il canone viene calcolato secondo quanto determinato da ciascun consorzio e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale;
- c) Per gli immobili concessi ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
- d) Per le altre destinazioni d'uso, il canone sarà determinato secondo il criterio sintetico - comparativo del "libero mercato".

2. I canoni determinati in base ai precedenti commi sono aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli

operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente, salvo che vengano corrisposti in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

3. In caso di concessione migliorativa, ove il concessionario sia autorizzato o assuma l'obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso, il costo dei lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della approvazione del progetto di massima presentato dal richiedente, può essere portato in detrazione del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del canone stesso. La durata della concessione viene, in tal caso, fissata in rapporto al periodo di tempo necessario all'ammortamento dei costi approvati.

4. E' obbligo del concessionario che esegua lavori autorizzati, consegnare al Consorzio interessato tutte le certificazioni previste per legge ai fini della agibilità, sicurezza dell'immobile e di variazione catastale.

Art. 9 bis

Calcolo del contributo per gli scarichi di acque reflue urbane o meteoriche

1. Per lo scarico delle acque meteoriche e reflue il canone è sostituito da un contributo annuo determinato dal consorzio, in relazione ai costi previsti per la manutenzione per ciascun canale, in funzione dei seguenti parametri:

- a) portata dello scarico;
- b) distanza tra il punto di immissione e il recapito finale (mare, corso d'acqua pubblico, vora) rispetto alla lunghezza complessiva dell'asta fluviale;
- c) spesa annua prevista per ciascun canale comprensiva dei costi energetici e di gestione impianti in caso di sollevamento meccanico;
- d) incidenza della portata di scarico rispetto alla capacità idraulica del canale interessato, come attestata dal consorzio di bonifica interessato;

2. Il contributo dovuto dal Gestore del SII è determinato, ai sensi dell'art. 166 del D.lgs.

152/2006 sulla scorta dei criteri di cui al comma precedente definiti ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento la spesa annua prevista per la manutenzione è determinata, da ciascun consorzio, sulla base dei consuntivi di spesa degli ultimi cinque anni integrati da criteri parametrici che tengano conto dell'eventuale incremento di portata. A decorrere dal sesto anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la spesa annua prevista per la manutenzione è determinata esclusivamente sulla base dei consuntivi di spesa degli ultimi cinque anni.

4. I costi di manutenzione da ripartire tra i consorziati e i concessionari di scarichi tengono conto dei contributi erogati dalla Regione. In caso di mancata erogazione l'intero costo viene posto a carico dei soggetti che usufruiscono dell'opera di bonifica.

5. Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento del canone per l'intero anno in corso.

6. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire al consorzio copia delle analisi dell'effluente immesso previste dalla legislazione vigente.

7. Il Consorzio, al fine di provvedere al monitoraggio della qualità dei reflui conferiti, può provvedere, a proprie spese, ad analisi e campionamenti, anche senza preavviso al concessionario, nella misura massima di 3 prove annue da commissionare presso laboratori accreditati in conformità dello standard UNI EN ISO/IEC 17025/2005

8. Nel caso che a seguito della caratterizzazione fisico chimica, ai sensi del Decreto 10 agosto 2012 n. 161 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il sedimento presente nel canale risulti contaminato per effetto delle caratteristiche degli effluenti immessi, il titolare dello scarico nel canale deve farsi carico dell'intero maggior costo di prelievo e smaltimento dei materiali terrosi e vegetali da asportare in sede di manutenzione. Del maggior costo di manutenzione si terrà conto nella determinazione della spesa annua prevista al

comma 1 lettera c) ai fini del contributo dovuto dal titolare dello scarico anche per gli anni successivi a quello corrente.

Art. 10

Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente

1. La durata della concessione in uso di un bene demaniale è fissata per ogni singola concessione ordinariamente in anni cinque. Concessioni aventi maggior durata devono essere adeguatamente giustificate da valutazioni tecnico economiche ed estimative in rapporto agli investimenti eseguiti sul bene demaniale.

2. In relazione all'attività da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire, la durata della concessione non può essere superiore ad anni trenta come da art. 137 del R.D. 368/1904.

3. Per le golene di corsi d'acqua e fasce frangivento, terreni seminativi e erborati e zone forestali, la durata della concessione non può essere superiore ad anni tre.

4. Il rapporto concessorio decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione ovvero dalla diversa data in esso indicata.

5. L'immissione nel possesso da parte del concessionario e la riconsegna dell'immobile risultano da verbale redatto del Consorzio competente e sottoscritto dal concessionario.

6. E' vietato il tacito rinnovo della concessione. Alla scadenza del termine la concessione si intende cessata di pieno diritto, senza necessità di preavviso, con obbligo del concessionario di riconsegna del bene nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvi gli interventi previsti nell'atto concessorio.

7. Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione, anche in caso di cessazione volontaria antici-

pata. I miglioramenti e le addizioni apportate all'immobile sono, di diritto, acquisite gratuitamente alla proprietà regionale. Resta salva la facoltà del Consorzio di chiederne, comunque, la riduzione in pristino a carico del concessionario, salvo patto contrario.

8. Gli interventi, eseguiti in difformità delle norme o dell'autorizzazione o reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva la facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento.

9. Nei casi, di riconosciuta urgenza, urgenti, il Consorzio può disporre, su richiesta dell'interessato l'immediata occupazione e l'uso dei beni richiesti nonché l'esecuzione dei lavori autorizzati, previa presentazione di polizza fidejussoria e con l'obbligo di osservare le condizioni stabilite nella convenzione accessiva all'atto di concessione. Le motivazioni dell'occupazione d'urgenza sono riportate nel verbale di consegna redatto ai sensi del precedente c.5.

10. In caso di parere negativo rilasciato dal Servizio Foreste, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Legge Regionale 4/2012, la concessione è negata. In tal caso il Consorzio può imporre al richiedente il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 11

Cause di estinzione del rapporto concessorio

1. Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto nel termine il subingresso nella concessione;
- b) scioglimento della società, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;
- c) perdita della capacità giuridica del concessionario per interdizione;
- d) perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il

rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;

- e) il venir meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'amministrazione, ovvero per cause naturali;
- f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.

Art. 12

Decadenza dalla concessione

1. Il consorzio dichiara la decadenza della concessione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) mancata gestione;
- b) mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione;
- c) uso difforme della concessione;
- d) mancata manutenzione ordinaria degli immobili;
- e) mutamento sostanziale delle finalità e degli usi previsti nell'atto di concessione;
- f) omesso pagamento del canone annuale;
- g) sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
- h) violazione del divieto di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- i) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- l) violazione di leggi o regolamenti inerenti l'attività esercitata sul bene concesso o dei vincoli insistenti sullo stesso.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il Consorzio può concedere al concessionario un termine, decorso il quale, persistendo l'inadempimento, il Consorzio attiverà il procedimento di decadenza della concessione.

3. In caso di decadenza della concessione non spetta alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione delle opere o per l'esercizio della concessione;

4. Nel provvedimento di decadenza sono indicati i lavori di ripristino a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario non provveda alle operazioni di ripristino, il Consorzio provvede d'ufficio, addebitando le spese al concessionario e attivando le garanzie cauzionali prestate.

Art. 13

Revoca della concessione

1. Il Consorzio di Bonifica, con un preavviso di mesi tre, procede alla revoca totale o parziale della concessione qualora ritenga sopravvenute esigenze di pubblico interesse che non consentano il proseguimento del rapporto concessorio ovvero qualora venga meno la funzione pubblica cui il bene è destinato.

2. La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla concessione, non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo la quota non ancora ammortizzata per lavori autorizzati.

3. Nel caso di revoca parziale l'Amministrazione procede all'adeguamento del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Amministrazione nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 14

Risoluzione

1. La concessione può essere risolta su istanza del concessionario, presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto previsto nella concessione;

2. Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi in caso di cessazione volontaria anticipata.

Art. 15

Obblighi e responsabilità

1. E' a carico del concessionario la manutenzione del bene.

2. Il concessionario o il soggetto autorizzato è responsabile verso il Consorzio di Bonifica degli obblighi assunti e, verso l'Amministrazione consortile e i terzi, di ogni danno cagionato alle persone o cose nell'esercizio della concessione.

3. Con il verbale di consegna anticipata o con l'atto di convenzione, accessivo a quello di concessione, o con il provvedimento autorizzativo l'affidatario assume l'obbligo di tenere indenne il Consorzio da ogni azione intentata da terzi, connessa all'esercizio dell'attività oggetto di concessione o autorizzazione.

Art. 16

Garanzie cauzionali

1. Il Concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto accessivo alla concessione, mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa o mediante deposito cauzionale di durata pari alla concessione.

2. L'ammontare della polizza fidejussoria o del deposito cauzionale è determinato in relazione al canone annuo e al costo per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. La garanzia non è richiesta quando il canone annuo è irrisorio (inferiore ad € 500,00.)

3. La polizza fidejussoria dovrà prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Ente consortile.

4. La garanzia copre l'esatta esecuzione dei lavori e l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca, decadenza e estinzione della concessione, nonché la mancata manutenzione, il mancato versamento del canone e la copertura di ogni danno riscontrato all'atto della riconsegna del bene.

5. Il Consorzio può attivare in tutto o in parte la polizza fidejussoria o fidejussione bancaria o di incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale.

Art. 17

Subingresso - modifiche societarie

1. E' fatto espresso divieto al concessionario, a pena di decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.
2. Il subingresso totale o parziale nella concessione è consentito in caso di:
 - a) decesso o comprovate ragioni di salute del titolare della concessione, da volturarsi in favore degli eredi o i familiari entro il quarto grado, previa richiesta da effettuarsi al Consorzio di Bonifica entro sei mesi dall'evento.
 - b) variazioni di natura giuridica o dell'assetto societario del concessionario.
3. Il subingresso previsto al comma 2 è subordinato al possesso, del soggetto subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6.
4. Il nuovo concessionario è tenuto ad accettare le clausole, nessuna esclusa, contenute nell'atto concessorio originario, compresa la scadenza.

Art. 18

Spese di istruttoria e dell'atto

1. Le spese di registrazione, di bollo e di altra natura derivanti dalla concessione, autorizzazione o dal parere previsto dall'art. 2, comma 5 (per gli scarichi di acque reflue urbane o meteoriche), sono a carico del richiedente.
2. Le spese di istruttoria e di sopralluogo determinate dal Consorzio di Bonifica a compensazione delle spese occorse per l'espletamento dell'attività, sono corrisposte dal richiedente prima dell'inizio del procedimento istruttorio.

Art. 19

Sanzioni

1. L'utilizzazione di beni demaniali senza concessione ovvero in difformità dal titolo concessorio

o autorizzativo comporta il pagamento di una sanzione pari al doppio del canone o del contributo ordinario, commisurata alla durata dell'abuso, fatta salva la facoltà del **Consorzio** di attivare la procedura di decadenza prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

2. Resta ferma l'applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20

Variazioni al contenuto della concessione

1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto di concessione.
2. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l'espletamento dell'istruttoria.
3. E' vietata la variazione della data di scadenza della concessione.
4. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona concessa, la variazione può essere assentita dal Consorzio con semplice autorizzazione

Art. 21

Diritti di terzi

1. Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti dei terzi, siano essi privati cittadini o enti.

Art. 22

Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili

1. Il Concessionario nell'eseguire l'opera oggetto di concessione e nel compiere operazioni

ad essa comunque connesse non deve arrecare danni ai beni demaniali o consorziali. In mancanza è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, i lavori che il Consorzio ritiene necessari per il ripristino delle opere danneggiate.

2. Qualora il Concessionario non ottemperi all'esecuzione dei lavori, il Consorzio provvede d'Ufficio, addebitando le spese al Concessionario.

Art. 23

Danni alle opere concesse

1. Il Consorzio non assume responsabilità per danni o guasti arrecati all'opera oggetto di concessione derivanti da lavori eseguiti dal medesimo Consorzio ovvero riconducibili a cause rivenienti da eventi naturali eccezionali.

Art. 24

Esigenze idrauliche

1. Nell'arco di validità della concessione, il Consorzio ha la facoltà di imporre al concessionario, per esigenze idrauliche, nuove condizioni, senza che ciò comporti indennizzi o compensi da parte del Consorzio stesso.

Art. 25

Inizio e ultimazione dei lavori prescrizioni tecniche

1. Il Concessionario è obbligato, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione, a prendere accordi con il Servizio Tecnico Consorziale per ricevere le necessarie indicazioni operative e per gli accertamenti preventivi.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni tecniche impartite dal consorzio in corso di esecuzione dei lavori.

3. I lavori devono essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. In fase di esecuzione dei lavori o durante l'esercizio della concessione

nessuna variante può essere apportata senza l'autorizzazione preventiva del Consorzio.

Art. 26

Vigilanza e accesso alle opere

1. Durante l'arco di validità della concessione, il Consorzio vigila perché siano osservate dal concessionario le condizioni e le modalità sancite dall'atto di concessione.

2. Agli incaricati dal Consorzio, deve essere consentito l'accesso, anche con mezzi meccanici, agli immobili oggetto della concessione, per effettuare gli accertamenti e gli interventi ritenuti necessari.

Art. 27

Divieti

1. E' vietato il rilascio di concessioni finalizzate a realizzare, in prossimità dei canali di bonifica o degli impianti di irrigazione, opere vietate ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, e in particolare:

- a) piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 2 per le siepi e movimento del terreno, e di metri 10 per le opere civili;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda;

2. la costruzione di fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

3. l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaluda-

menti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere di bonifica o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime opere;

4. realizzare opere che alterino lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;

5. depositare materie terrose, pietre, erbe, ventiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

6. depositare terra o altre materie a distanza inferiore a metri 10 dai corsi d'acqua o ad altra distanza tale che, per una circostanza qualsiasi, possano esservi trasportate ad ingombrarli;

7. depositare materie come sopra sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

8. bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate e altre pertinenze delle opere stesse;

9. costruire varchi, cavedoni o qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;

10. attraversare gli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità arginali, scarpate e golene dei corsi d'acqua;

11. realizzare opere che possano alterare la resistenza e la convenienza dell'uso a cui sono destinate le condotte, le apparecchiature irrigue ed i manufatti consorziali, siano essi esistenti su aree di proprietà del Consorzio, del Demanio o su aree gravate da servitù di acquedotto;

12. concedere beni demaniali gestiti dai consorzi per finalità istituzionali proprie degli stessi quali, per esempio, pozzi, vasche di accumulo, reti irrigue e idrovore tranne le opere in stato di abbandono e

dichiarate dal consorzio non necessarie all'espletamento dei compiti di istituto;

13. immettere nei canali consorziali acque meteoriche non trattate secondo le disposizioni del "Piano Direttore" della Regione Puglia, o reflue provenienti da impianti di depurazione o da stabilimenti industriali, prive delle caratteristiche prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare dal D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e dai regolamenti regionali di attuazione.

CAPO III CONCESSIONI A CANONE AGEVOLATO

Art. 28

Concessioni a canone agevolato

1. Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla promozione di interessi pubblici i beni demaniali sono concessi a canone agevolato ai seguenti soggetti:

- a) enti pubblici non economici;
- b) associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici, organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali.

Art. 29

Determinazione del canone agevolato

1. Nei casi di cui all'articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base di quello di mercato operando le seguenti riduzioni:

- a) per i soggetti di cui al punto a) la riduzione del canone è pari al 50%;
- b) per i soggetti di cui alla lettera b) la riduzione è ordinariamente del 30%. Nel caso di utilizzazione per attività senza fini di lucro la riduzione è del 50%.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI,
TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 30

Disciplina dei rapporti in corso

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a partire dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei casi in cui è previsto il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione, è possibile il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del possessore e per la durata di un solo anno, da richiedersi al consorzio entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La concessione rilasciata ai sensi del precedente comma è subordinata al pagamento, in misura doppia, del canone calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti artt. 9 e 9bis.
4. L'autorizzazione all'immissione dei reflui nei canali di bonifica, ove richiesta entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento, comporterà unicamente il pagamento del contributo

annuo determinato dal consorzio in base all'art. 9 bis. Richieste autorizzative proposte tardivamente comporteranno il pagamento del contributo maggiorato del 50%.

Art. 31

Norma finanziaria

1. I canoni di concessione, i contributi, le sanzioni e le spese di istruttoria sono introitate dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

Art. 32

Impiego delle risorse

I canoni e i contributi riscossi imputati in entrata al bilancio consortile al capitolo relativo alla manutenzione della rete idrografica sono destinati, nella misura non inferiore all'80% alla manutenzione delle opere di bonifica in concessione.

Art. 33

Disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento regionale n. 12 del 08/06/2012 - Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - pubblicato sul B.U.R.P. n. 86/s del 15/06/2012.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 1 agosto 2013

VENDOLA

Allegati

- 1) Allegato A) - Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione;
- 2) Allegato B) - Criterio per la determinazione del contributo per lo scarico di acque reflue e meteoriche nei canali (art. 9 bis)
- 3) Allegato C) - Disciplinare tipo;
- 4) Allegato D) - Disciplinare tipo per manufatti di scarico.

Allegato A**Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione**

MANUFATTO	SPESE ISTRUTTORIE Euro	CANONE Euro
A) Manufatto per scarico acqua		
1) Fino a 20 lt/sec.		
2) > di 20 lt/sec. fino a 100 lt/sec.		
3) > di 100 lt/sec. fino a 500 lt/sec		
4) > di 500 lt/sec. fino a 1000 lt/sec		
5) > di 1000 lt/sec. fino a 2000 lt/sec		
6) per scarichi oltre a 2000 lt/sec		
B) Tombino di derivazione		
C) Scarico d'acqua		
D) Presa d'acqua		
E) Ponticello, passerella o ponte in legno, accesso su cavo consorziale		
F) Rampa		
G) Scaletta		
H) Accesso su fosso stradale		
I) Copertura cavo consorziale (tombinatura)		
• quota fissa.....		
• quota a mt.		
L/1) Attraversamento per usi privati con condotta per acqua potabile, per irrigazione e gas domestico anche se richiesto ed eseguito da aziende pubbliche		
L/2) Attraversamento con linea elettrica		
L/3) Attraversamento con condotta per oleodotto, condotta con fognatura, botte a sifone, sottopassante con cavo		
• quota fissa.....		
• quota a mt.		
L/4) Attraversamento con linea telefonica sotto la massicciata del ponte		
• quota fissa.....		
• quota a mt.		
M/1) Intersecazione di tubazioni gasdotto con tubazioni impianto irriguo		
M/2) Intersecazione di elettrodotto con tubazioni impianto irriguo e tubazioni acquedotto		
N) Postazione provvisoria di pompa sulle pertinenze dei canali consorziali		

O) Postazione di pompa in prossimità di canali		
P) Fabbriato ed opere murarie, cassonetti in prossimità di canali		
Q) Carreggio di argini consorziali (per qualsiasi lunghezza)		
• quota fissa.....		
• quota a km.		
R) Recinzione in prossimità di pertinenze di bonifica.		
• fino a mt. 20.....		
• per ogni metro oltre i primi 20 mt.....		
S) Cannello, sbarre in prossimità di pertinenze di bonifica		
T) Cartelli pubblicitari su pertinenze di bonifica		
U) Appostamento bilancione da pesca		
V/1) Fiancheggiamento di canale con condotta di acquedotto con linea elettrica interrata ad A.T.		
• quota fissa.....		
• quota a mt.		
V/2) Fiancheggiamento di canale con linea telefonica o con linea elettrica a M.T.		
• quota fissa.....		
• quota a mt.		
V/3) Fiancheggiamento canale con linea elettrica a B.T.		
• quota fissa.....		
• quota a mt.		
V/4) Fiancheggiamento canale con gasdotto o fognatura con oleodotto		
• quota fissa.....		
• quota a mt.		

Per la concessione di golene di corsi d'acqua, seminativi e erborati e zone forestali, si prenderà a base di calcolo il metodo stabilito dalla legge n° 203/1982 con una maggiorazione del 40%. Tale maggiorazione sarà del 150% per i terreni concessi a seminativo e/o erborato.

Allegato B**Critério per la determinazione del contributo per lo scarico di acque reflue e meteoriche nei canali (art. 9 bis)****Parametri**

- a) portata dello scarico;
- b) distanza tra il punto di immissione e il recapito finale (mare, corso d'acqua pubblico, vora) rispetto alla lunghezza complessiva dell'asta fluviale;
- c) spesa annua prevista per ciascuna opera di bonifica;
- d) incidenza della portata di scarico rispetto alla capacità idraulica del canale;
- e) costi energetici e di gestione impianto in caso di sollevamento meccanico.

Simboli

C	contributo annuo dovuto	€
Ps	portata scarico continua fittizia	l/sec
Pc	portata canale (capacità idraulica in moto uniforme)	l/sec
Ts	tipologia scarico	adimensionato
	Ts = 1 per acque meteoriche	
	Ts = 5 per acque aziendali	
	Ts = 10 per acque provenienti da depuratori	
Cam	Costo annuo manutenzione canale previsto o stimato	€/km
Csm	Costo unitario gestione sollevamento meccanico	€/mc
Lc	Lunghezza canale dal punto di scarico allo sbocco	km
L*	Lunghezza fittizia di calcolo ai fini del contributo	km
	L* = Lc per Lc < 20 km	
	L* = 10 + (Lc-10)/LOG(Lc-10) per 20 Km < Lc < 100 km	
	L* = 56 per Lc > 100 km	
	(tiene conto del fatto che allontanandosi dal punto di scarico l'effetto si riduce)	
N	parametro per passare da l/sec a volume annuo in mc	
	N = 86400 * 365/1000 = 31356	sec x mc /l

Formula

$$C = Ps / Pc \times Ts \times Cam \times L^* + Csm \times N \times Ps$$

Analisi dimensionale

$$€ = l/sec / l/sec \times €/Km \times Km + €/mc \times sec \times mc/l \times l/sec$$

$$\underbrace{\quad \quad \quad}_{€} \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{€}$$

ESEMPIO (fogna nera 20 l/sec con sollevamento meccanico)

Ps	portata scarico continua fittizia	20 l/sec
Pc	portata canale (capacità idraulica in moto uniforme)	10.000 l/sec
Ts	Ts = 10 (acque provenienti da depuratori)	
Cam	Costo annuo manutenzione canale previsto o stimato	10.000 €/km
Csm	Costo unitario gestione sollevamento meccanico	0,05 €/mc
Lc	Lunghezza canale dal punto di scarico allo sbocco	35 km
L*	Lunghezza fittizia di calcolo ai fini del contributo	
	$L^* = 10 + (35-10)/\text{LOG}(35-10) = 27,88 \text{ km}$	

FORMULA

$$C = Ps / Pc \times Ts \times Cam \times L^* + Csm \times N \times Ps$$

CALCOLO

$$\text{€} = \underbrace{20 / 10.000 \times 10 \times 10.000 \times 27,88}_{5.576} + \underbrace{0,05 \times 31.536 \times 20}_{31.536} = 37.112$$

ESEMPIO (fogna bianca 100 l/sec senza sollevamento meccanico)

Ps	portata scarico continua fittizia	100 l/sec
Pc	portata canale (capacità idraulica in moto uniforme)	10.000 l/sec
Ts	Ts = 1 (acque meteoriche)	
Cam	Costo annuo manutenzione canale previsto o stimato	10.000 €/km
Lc	Lunghezza canale dal punto di scarico allo sbocco	25 km
L*	Lunghezza fittizia di calcolo ai fini del contributo	
	$L^* = 10 + (25-10)/\text{LOG}(25-10) = 22,75 \text{ km}$	

FORMULA

$$C = Ps / Pc \times Ts \times Cam \times L^*$$

CALCOLO

$$\text{€} = 100 / 10.000 \times 1 \times 10.000 \times 22,75 = 2.275$$

Allegato C)**Disciplinare tipo (atto accessivo alla concessione)**

CONSORZIO PER BONIFICA

Prot. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta Cod. Fisc....., residente a..... in via, di eseguire sul canale(F map..... Comune di.....

Art. 1) - La(Caratteristiche tecniche della Concessione)

Art. 2) - Effettuandosi lavori di sistemazione del cavo consorziale che vengano ad interessare la oggetto della presente concessione, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione della e potrà in seguito ripresentare domanda per ricostruirla con caratteristiche inerenti alla sistemazione avvenuta senza con ciò pretendere indennizzi di sorta.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

Art. 3) - Prima di iniziare i lavori, che dovranno essere ultimati entro mesi dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di..... e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.

Art. 4) - Sia all'atto dell' esecuzione dell'opera, che durante il periodo della concessione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Art. 5) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorziodi..... un canone annuo diall'atto del ritiro della concessione e la polizza fideiussoria in originale.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

Art. 6) - Il Concessionario deve accendere apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e per l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi sia in

caso di revoca, decadenza o estinzione della concessione, nonché a garanzia del versamento del canone. L'importo è determinato in Euro.....

Art. 7) - La durata della concessione è di anni, ma il Consorzio, potrà revocarla, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento per esigenze pubbliche e di pubblico interesse. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 8) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 9) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e all'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.

Art. 10) - Il concessionario s'impegna per se e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Art. 11) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art. 12) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

Art. 13) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 14) - Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge vigenti e, ove presente al Regolamento approvato dal Consorzio.

LA DITTA CONCESSIONARIA

IL PRESIDENTE

Allegato D)**Disciplinare tipo per manufatto di scarico**

CONSORZIO PER BONIFICA

Prot. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta Cod. Fisc....., residente a..... in via , di eseguire sul canale
(F map..... Comune di.....)

Art. 1) - La concessione viene rilasciata dal Consorzio per quanto di sua competenza, ossia per quanto si riferisce alla salvaguardia e all'esercizio del canale di bonifica. Per quanto attiene la tutela delle acque dall'inquinamento, il concessionario è soggetto alle norme, alle prescrizioni ed agli adempimenti di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 contenente norme in materia ambientale e successive integrazioni e modificazioni. In particolare il concessionario dovrà conformarsi alla disciplina nazionale e regionale per gli scarichi degli insediamenti civili.

Non potrà essere attivato lo scarico prima dell'avvenuto rilascio della relativa autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio ai sensi del citato D.Lgs. n° 152/2006.

Il manufatto di scarico presenta le seguenti caratteristiche:

(Caratteristiche tecniche della Concessione)

Art. 2) - Il Consorzio si riserva di regolare a proprio insindacabile giudizio la quota d'immissione dell'acqua nel canale. Il concessionario non potrà reclamare eventuali danni provocati da rigurgiti nella fognatura, qualunque ne sia la causa. A prescindere dal rispetto delle norme di legge per la tutela delle acque dall'inquinamento e dalle sanzioni che per il mancato rispetto delle stesse venissero adottate dall'Autorità a ciò preposta, è fatto divieto al concessionario di immettere materie che formino depositi nel cavo o che possano pregiudicare l'utilizzazione irrigua delle acque. Nel caso avessero a riscontrarsi od a temersi per effetto degli scarichi inconvenienti nella gestione del canale o nella utilizzazione irrigua delle acque, il concessionario dovrà sospendere lo scarico e rimuoverne le cause, pena la revoca della concessione. Effettuandosi lavori di manutenzione o sistemazione del canale, il manufatto

suddetto se di ostacolo dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario, che potrà in seguito chiedere di ricollocarlo conformandosi alla nuova situazione o alle nuove esigenze del Consorzio.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

Art. 3) - Prima di iniziare i lavori, che dovranno essere ultimati entro mesi dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare l'Ufficio consorziale di..... e non appena i lavori stessi saranno ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.

Art. 4) - Sia all'atto della esecuzione dell'opera, che durante il periodo della concessione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Art. 5) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorzio un canone annuo di Euro... all'atto del ritiro della concessione insieme alle spese d'istruttoria e polizza a garanzia.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario. Con atto di convenzione tra concessionario e Consorzio sarà stabilito il contributo alle spese consortili, di cui all'art. 166 del D.Lgs. n° 152/2006, che il Concessionario dovrà versare annualmente sotto forma di canone.

Art. 6) - Il Concessionario deve accendere apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e per l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi sia in caso di revoca, decadenza o estinzione della concessione, nonché a garanzia del versamento del canone. L'importo è determinato in Euro.....

Art. 7) - La durata della concessione è di anni, ma il Consorzio, potrà revocarla con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 8) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 9) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e all'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.

Art. 10) - Il concessionario s'impegna per sè e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione O causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Art. 11) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art. 12) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a dare tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone, per l'anno in corso.

Art. 13) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 14) - Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge vigenti e, ove presente, al Regolamento approvato dal Consorzio.

LA DITTA CONCESSIONARIA

IL PRESIDENTE



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**